



**Comune**

**di**

**MASSA MARTANA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**DI**

**POLIZIA URBANA**

*approvato con delibera C.C. n. 4  
del 17.1.2007*

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto e applicazione

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

Art. 5 - Vigilanza

### TITOLO II - QUALITÀ E SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 6 - Comportamenti vietati

Art. 7 - Altre attività vietate

Art. 8 - Pulizia del suolo e dell'abitato

Art. 9 - Rifiuti

Art. 10 - Sgombero neve

Art. 11 - Canali di gronda e tubi di discesa

### TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici

Art. 13 - Installazione di tende su facciate di edifici

Art. 14 - Installazione di antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

Art. 15 - Installazione di luminarie

Art. 16 - Installazione di drappi, festoni e simili senza fini pubblicitari

Art. 17 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 18 - Divieti

Art. 19 - Disposizioni sul verde privato

Art. 20 - Attività particolari consentite nei parchi pubblici

## **TITOLO V- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Art. 21 - Disposizioni generali

Art. 22 - Lavoro notturno

Art. 23 - Spettacoli e trattenimenti

Art. 24 - Abitazioni private

Art. 25 - Strumenti musicali

Art. 26 - Dispositivi acustici antifurto

Art. 27 - Campane

Art. 28 - Divieto di suoni e schiamazzi

Art. 29 - Apparecchi sonori a bordo di veicoli

Art. 30 - Pubblicità fonica

## **TITOLO VI - PROTEZIONE, TUTELA E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI**

Art. 31 - Tutela degli animali domestici

Art. 32 - Protezione della fauna selvatica

Art. 33 - Divieti specifici

Art. 34 - Disturbo da parte di animali

Art. 35 - Mantenimento dei cani

Art. 36 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

Art. 37 - Disposizioni in materia di piccioni e volatili simili

Art. 38 - Derattizzazione

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI N MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI**

Art. 39 - Commercio in forma itinerante

Art. 40 - Esposizione dei prezzi

Art. 41 - Divieto di ingresso di animali

Art. 42 - Servizi igienici

Art. 43 - Insegne dei pubblici esercizi

## **TITOLO VIII - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### **Sezione I – Disposizioni generali e specificazioni**

Art. 44 - Disposizioni generali sull'occupazione di suolo pubblico

Art. 45 - Specificazioni

### **Sezione II – Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie**

Art. 46 - Occupazioni per manifestazioni

Art. 47 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

Art. 48 - Occupazioni con elementi di arredo

Art. 49 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art. 50 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Art. 51 - Occupazioni per traslochi

Art. 52 - Occupazioni del soprassuolo

Art. 53 - Occupazioni di altra natura

Art. 54 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

Art. 55 - Offerta di beni in natura a fini di beneficenza

### **Sezione III – Disposizioni particolari per attività commerciali**

Art. 56 - Occupazioni con gazebo ed ombrelloni

Art. 57 - Occupazioni per esposizione di merci

Art. 58 - Occupazioni per temporanea esposizione di merci

## **TITOLO IX - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 59 - Contestazione, notificazione e pagamento in misura ridotta – termini

Art. 60 - Provvedimenti accessori

Art. 61 - Abrogazioni

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, con lo Statuto del Comune e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività influenti sulla vita della comunità, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la mobilità dei pedoni, il decoro ambientale e la convivenza uomo-animale, nonché la fruibilità dei beni comuni e tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio artistico.

## Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) qualità e sicurezza dell'ambiente urbano;
  - b) salvaguardia ambientale e del verde
  - c) quiete pubblica e privata;
  - d) protezione, tutela e mantenimento degli animali;
  - e) commercio e esercizi pubblici;
  - f) occupazione di aree e spazi pubblici.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi e luoghi pubblici, in quelli privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio, insediati nei centri abitati del capoluogo, delle frazioni e delle località del Comune di Massa Martana.

## Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente atto per *Regolamento*, senza ulteriori specificazioni, si intende il Regolamento di Polizia Urbana.
2. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato *bene comune* in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso

pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;

- b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) i monumenti e le fontane monumentali;
  - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
3. Per *fruizione* di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
  4. Per *utilizzo* di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
  5. L'utilizzazione dei beni comuni è subordinata a preventiva autorizzazione.

#### **Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, necessita preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'autorità competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, o in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti al rilascio delle concessioni o autorizzazioni determinano i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Il Responsabile del Servizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

## Art. 5 - Vigilanza

1. Spetta al servizio di Polizia Municipale il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
3. Gli agenti del servizio di Polizia Municipale, nonché gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento ed alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
4. Devono essere osservate anche le disposizioni e gli ordini verbali, impartiti sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale di Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

## TITOLO II - QUALITÀ E SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO

### Art. 6 - Comportamenti vietati

1. A tutela della sicurezza e del decoro dei luoghi è vietato:

- a) danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione, previsti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da parte di soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) manomettere, imbrattare, rimuovere o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono costituire e intralcio o disturbo, o pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 13 anni di età;
- h) lanciare sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche, o comunque sul suolo pubblico, operazioni di lavaggio nonché immergersi nelle stesse o farne altro uso improprio;
- j) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra sostanza solida o liquida;
- k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- m) lavare e riparare veicoli, tagliare legna, esercitare lavorazioni di pietre, metalli e simili sempre su luoghi pubblici;
- n) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

- o) sostare o soggiornare anche occasionalmente con attrezzature da campeggio sul territorio comunale, in forma singola o collettiva, salvo quanto disposto dalla normativa in materia di strutture ricettive all'aperto
- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o, in ogni modo, essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- r) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- s) asportare, lacerare, danneggiare, alterare le pubblicazioni ufficiali, manifesti, scritti e tutto ciò che è esposto al pubblico;
- t) lasciar vagare entro l'abitato animali pericolosi e da cortile.

#### **Art. 7 - Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) accumulare intorno o ai lati degli edifici oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rottami, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque oggetto o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere ad innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f) lasciare con il motore acceso il veicolo incustodito.

2. L'autorità competente, con propria ordinanza, può stabilire per determinati luoghi il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

#### **Art. 8 - Pulizia del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo

destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o rive dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti un' attività, specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare all'ingresso dell'esercizio appositi cestelli e provvedere al loro svuotamento con adeguata frequenza.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
8. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie , hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
9. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
10. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

## **Art. 9 - Rifiuti**

1. Per motivi di igiene e a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati negli appositi contenitori, collocati dall'Amministrazione comunale o dall'azienda preposta, in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
2. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. Le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da rottami o relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani materiali provenienti da lavori edili. Tali materiali devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Oltre all'obbligo di cui all'art 8, comma 10, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

## **Art. 10 - Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I balconi ed i davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la pulizia della via sottostante ed in modo di non arrecare fastidi a mezzi e pedoni ivi circolanti.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

#### **Art. 11 – Canali di gronda e tubi di discesa**

1. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

### **Art. 12 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici**

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere quando necessario ai restauri dell'intonaco ed alla ritinteggiatura dei fabbricati.
3. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o tinteggiatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
5. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici e gli stessi obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e altezza.

### **Art. 13 - Installazione di tende su facciate di edifici**

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è vietato collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di installare tende su facciate di cui al comma precedente nonché la tipologia delle stesse devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, qualora essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. L'autorità competente, può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero dove essa è subordinata ad autorizzazione o al rispetto di specifiche prescrizioni.

4. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

#### **Art. 14 – Installazione di antenne paraboliche per ricezione sugli edifici**

1. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
2. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
3. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
  - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
  - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
  - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
  - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
  - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
  - f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
  - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
  - h) qualora la soluzione della lettera precedente fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
  - i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
  - l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;

- m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
  - n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
  - o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
  - p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
  - q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura. In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
  - r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza degli impianti.
4. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso contenute;
- b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

#### **Art. 15 – Installazione di luminarie**

1. Le luminarie natalizie, intendendo per queste elementi decorativi ispirati alle festività privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dall'inizio dell'Avvento fino al 20 di gennaio di ogni anno.
2. Gli interessati devono chiedere, come previsto dal successivo art.44, all'Autorità Comunale l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.110 del regolamento di esecuzione del TULPS .
3. I committenti sono direttamente responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico causati dal montaggio, dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.

4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, sono totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

#### **Art. 16 – Installazione di drappi, festoni e simili senza fini pubblicitari**

1. Per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi festoni e simili, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario in occasione di feste civili e religiose, non è richiesta alcuna autorizzazione.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lett. e) del Regolamento è fatto divieto di appendere tali addobbi di cui al presente articolo ad alberi, pali della luce.
3. È fatto obbligo al committente di rimuovere gli addobbi del presente articolo entro 48 ore dal termine della festa alla quale si riferiscono.

#### **Art. 17 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale**

1. Ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.R. 20/1/2000 n.6, a salvaguardia dei luoghi di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, è possibile interdire, nello specifico atto, il commercio su aree pubbliche in particolari zone.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

### **Art. 18 – Divieti**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata;
  - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  - d) calpestare le aiuole;
  - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'autorità competente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si applicano anche nelle altre aree verdi esterne ai centri abitati.

### **Art. 19 - Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati sul fronte od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo od intralcio per la circolazione, di veicoli e pedoni.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, gli orti e giardini privati all'interno dei centri abitati ed in particolare nei centri storici o a ridosso degli stessi, non devono, anche se incolti, essere tenuti in stato di abbandono; i proprietari degli orti o giardini, o chi per essi, devono provvedere alla loro manutenzione evitando l'accumulo di materiali di scarto e di rottami, la crescita di sterpaglie, rovi e simili.
4. Gli eventuali trattamenti fitosanitari e l'uso di diserbanti sono consentiti nel rispetto delle norme di carattere igienico sanitarie.
5. Tutti i proprietari e conduttori di terreni, confinanti con le strade comunali e vicinali, sono tenuti

ad eseguire i lavori necessari per la coltivazione dei campi evitando che il terreno rimosso, o altri materiali, vengano ad occupare le pertinenze delle strade, le cunette e i canali di scolo delle acque.

6. A tutti i proprietari e conduttori di terreni, confinanti con le strade comunali e vicinali, è vietato:
- effettuare opere che alterino lo stato dei luoghi e impediscano il libero deflusso delle acque lungo le cunette e nei canali di scolo laterali delle strade
  - convogliare le acque, provenienti dai campi, sulle strade comunali e vicinali
  - il taglio delle siepi e di ogni altro tipo di piantagione nelle aree di proprietà delle strade comunali. Il confine della proprietà, quando non esistono altri elementi di individuazione, è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

#### **Art. 20 – Attività particolari consentite nei parchi pubblici**

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
  - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
  - b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
  - c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed e' fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non e' consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
7. Oltre a quanto previsto al comma 1 può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio e' demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.
10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.
11. L'autorità competente può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

## TITOLO V- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

### Art. 21 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. L'orario per l'esercizio dei mestieri rumorosi ed incomodi è così fissato:
  - a) centri storici, del capoluogo e delle frazioni
    - orario invernale: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00
    - orario estivo: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalla ore 16.00 alle ore 19.00
  - b) restante territorio comunale
    - orario invernale: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00
    - orario estivo: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalla ore 15.30 alle ore 20.00
3. L'orario estivo, di cui al comma precedente, coincide con il periodo di vigenza dell'ora legale.
4. I servizi tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie, proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
5. Nei casi di incompatibilità dell'attività, con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità competente, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio di tale attività causa del disturbo.
6. E' sempre vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

## **Art. 22 - Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico fuori degli orari previsti al comma 2 del precedente articolo.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative in orario notturno è subordinata a preventivo parere dei servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

## **Art. 23 - Spettacoli e trattenimenti**

1. I titolari delle autorizzazioni prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili dei circoli privati ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

## **Art. 24 - Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di disturbo, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nell'ipotesi della esecuzione di lavori di

ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione

#### **Art. 25 - Strumenti musicali**

1. Il soggetto che, nella propria abitazione, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 8, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

#### **Art. 26 - Dispositivi acustici antifurto**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione di cui al comma precedente vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi.

#### **Art. 27 - Campane**

1. Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica. Fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e civili ed i casi legittimati da consuetudini locali è vietato il suono dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

#### **Art. 28 – Divieto di suoni e schiamazzi**

1. Sono vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e nelle piazze, tanto di giorno, quanto di notte.

#### **Art. 29 – Apparecchi sonori a bordo di veicoli**

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.

#### **Art. 30 – Pubblicità fonica**

1. Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
2. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalla scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.
3. Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quella prevista dal Regolamento specifico.
4. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

## **TITOLO VI - PROTEZIONE, TUTELA E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI**

### **Art. 31 - Tutela degli animali domestici**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici e randagi e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da qualsiasi veicolo.

### **Art. 32 - Protezione della fauna selvatica**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Il soggetto che detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo per terzi.

### **Art. 33 - Divieti specifici**

1. E' vietato, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

### **Art. 34 - Disturbo da parte di animali**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del precedente comma al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a mettere l'animale in condizione di non continuare a disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Nell'ipotesi che la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

### **Art. 35 - Mantenimento dei cani**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni in materia di profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, e, se di taglia media/grande o di indole aggressiva, anche muniti di museruola.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari
4. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 41 è vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbiano esposto il cartello "E' VIETATO INTRODURRE ANIMALI" o analogo. Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.
6. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, affinché, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate con ordinanza sindacale ulteriori particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

#### **Art. 36 - Trasporto di animali su mezzi pubblici**

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

#### **Art. 37 - Disposizioni in materia di piccioni e volatili simili**

1. L'autorità competente, tenuto conto degli aspetti biologici, sanitari e giuridici può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale, all'attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
2. È fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare all'Azienda Sanitaria Locale la presenza di volatili morti sul territorio comunale affinché l'Istituto Zooprofilattico competente possa procedere agli opportuni esami di laboratorio.

#### **Art. 38 - Derattizzazione**

1. Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente il competente ufficio comunale o l'Azienda Sanitaria Locale sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI N MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

### Art. 39 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche ed i produttori agricoli, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
  - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
  - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse;
  - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
  - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
  - e) a tutela della igiene dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;
  - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 7 e conclusa dopo le ore 20;
  - g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

### Art. 40 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

#### **Art. 41 - Divieto di ingresso di animali**

1. E' vietato far accedere animali all'interno di esercizi di preparazione e somministrazione alimenti, salvo quelli che accompagnano persone inabili.
2. La sanzione per l'inosservanza del divieto è posta a carico del titolare dell'esercizio nonché della persona che ha in custodia l'animale.

#### **Art. 42 - Servizi igienici**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

#### **Art. 43 - Insegne dei pubblici esercizi**

1. Gli esercizi pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 86 del R.D.18/6/1931 n. 773, ed in particolare le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e tutti i locali di pubblico ritrovo, devono essere dotati di insegna esterna di denominazione indicante in modo inequivocabile il tipo di attività esercitata.
2. Ai fini del Regolamento per insegna si intendono anche pannelli, targhe, o scritte applicate direttamente sul muro.
3. Le insegne esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che contengono indicazioni dell'attività diverse da quelle riportate nell'autorizzazione devono, a cura dei titolari degli esercizi, essere adeguate, sostituite o modificate entro i successivi 40 giorni.
4. E' fatto divieto assoluto di indicare nell'insegna, tipologie di esercizio diverse da quelle riportate nell'autorizzazione, o consentite dalla stessa.

# TITOLO VIII - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

## Sezione I – Disposizioni generali e specificazioni

### Art. 44 - Disposizioni generali sull'occupazione di suolo pubblico

1. E' vietato, a tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
  - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
  - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico.
  - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
  - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare. L'autorizzazione deve essere sempre negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 17, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

#### **Art. 45 - Specificazioni**

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'articolo precedente si distinguono in:
  - a) temporanee: sono tali le occupazioni di durata inferiore all'anno;
  - b) permanenti: sono tali le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, indipendentemente dal fatto che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

#### **Sezione II – Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie**

#### **Art. 46 - Occupazioni per manifestazioni**

1. Chiunque promuova manifestazioni, non disciplinate dalla L.R.46/1998 e da specifici regolamenti comunali, per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa alle modalità di occupazione, alle strutture che si intendono utilizzare, agli impianti elettrici ed alle modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

#### **Art. 47 - Occupazioni con spettacoli viaggianti**

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

#### **Art. 48 - Occupazioni con elementi di arredo**

1. I soggetti che esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, possono ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo, quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di apposita convenzione fra l'ente ed il concessionario.
3. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui ai commi precedenti, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

#### **Art. 49 - Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentito collocare le strutture di cui al comma precedente su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale ne potrebbe derivare qualsiasi conseguenza negativa alla vegetazione e/o alla gestione del verde pubblico.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non è consentita la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità.

#### **Art. 50 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità**

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Corpo di Polizia Municipale e, qualora l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, anche al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la data di inizio e di ultimazione dei lavori, deve essere data tempestivamente al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre prescrizioni in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Qualora si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

### **Art. 51 - Occupazioni per traslochi**

1. Qualora, in occasione di un trasloco, si ha la necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, l'interessato deve presentare istanza, in duplice copia, al Servizio di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Accertato che nulla osta il Servizio di Polizia Municipale restituisce la copia munita di visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, all'ufficio tributi per l'applicazione degli oneri dovuti.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

### **Art. 52 - Occupazioni del soprassuolo**

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, lanterne e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci e lanterne, si applicano le disposizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni e pubblicità e del regolamento edilizio.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

### **Art. 53 - Occupazioni di altra natura**

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

### Sezione III – Disposizioni particolari per attività commerciali

#### Art. 56 - Occupazioni con gazebo ed ombrelloni

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione temporanea o stagionale per l'occupazione di una parte delimitata di suolo per la collocazione di gazebo e/o ombrelloni, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dai regolamenti edilizio e/o per gli arredi urbani, e che non sussistano motivi ostativi di viabilità, igiene e di sicurezza pubblica.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini, sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

#### Art. 57 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

#### Art. 58- Occupazioni per temporanea esposizione di merci

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli, a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a quindici giorni e siano utilizzate strutture con tipologia e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, qualora siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. In tali esposizioni non può svolgersi attività, anche in forma indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

## **TITOLO IX - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 59 - Contestazione, notificazione e pagamento in misura ridotta – termini**

1. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, sono soggette, ai sensi di legge, a sanzione amministrativa da € 25 a € 150.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. Per le violazioni alle disposizioni del Regolamento è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma.

### **Art. 60 - Provvedimenti accessori**

1. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
2. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto, entro un congruo termine, al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile del danno sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
4. In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire i lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

#### **Art.61 - Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente regolamento di polizia urbana e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.